

Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 7 marzo 2005, n. 4822

Integrale

Rapporti speciali di lavoro - Cooperative - Rinuncia alla corresponsione del trattamento di fine rapporto operata dal socio lavoratore ancora in servizio, mediante partecipazione alla deliberazione dell'assemblea della società cooperativa e sottoscrizione del relativo verbale - Nullità - Configurabilità - Sussistenza - "Ratio" - Omessa partecipazione del socio lavoratore alla deliberazione dell'assemblea della società cooperativa concernente il conferimento dei compensi per lavoro straordinario nelle casse della società - Nullità della delibera per impossibilità dell'oggetto - Configurabilità - Sussistenza - "Ratio"

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ettore MERCURIO - Presidente

Donato FIGURELLI - Consigliere

Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere

Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere

Giuseppe CELLERINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA' COOPERATIVA Im. S.R.L., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Ga. Sc., domiciliato in Ro. presso CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ca., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Gi. Sm.;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 20792/02 proposto da:

Gi. Sm., elettivamente domiciliato in Ro. VIALE Pa. Or. 25 Sc. A I, presso lo studio dell'avvocato Ca. In., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

SOCIETA' COOPERATIVA Im. S.R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 42/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 12/06/01 R.G.N. 354/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d'Appello di Caltanissetta la soc. coop. Im. conveniva in giudizio Gi. Sm. e proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Gela, con la quale, in parziale accoglimento della domanda dallo stesso proposta, era stata condannata al pagamento della somma di L. 7.305.934 a titolo di compenso per lavoro straordinario e TFR.

L'appellato contrastava il gravame e proponeva appello incidentale per il pagamento di tutte le somme richieste con l'atto introduttivo a titolo di TFR e compensi per lavoro straordinario.

La Corte d'Appello, con sentenza del 11/4-12/6/01, rigettava l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale condannava la Im. al pagamento della somma di L. 4.693.081 per retribuzione del lavoro straordinario per gli anni 1995-1996, oltre accessori. Preliminarmente il giudice del riesame rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto il nome della persona fisica indicata come rappresentante legale della società si desumeva facilmente dalla procura rilasciata a margine del ricorso. Nel merito, l'appello principale non poteva trovare accoglimento: innanzi tutto perché l'eccezione di inammissibilità della controversia (per essere la questione devoluta ai sensi dell'art. 37 dello Statuto all'Assessorato regionale della cooperazione, d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione per cooperative) era stata giustamente rigettata dal primo giudice, in quanto quella competenza sussisteva solo per la decisione di porre la società in liquidazione e per quelle concernenti la devoluzione del patrimonio, ex art. 25, 1° comma D.L.C.P.S n. 1577/1947; in secondo luogo, perché il primo giudice aveva correttamente ritenuto che il caso di specie non fosse inquadrabile nell'art. 2377 c.c. (invalidità delle deliberazioni sociali) applicabile alle società cooperative ai sensi dell'art. 2516 c.c., ma nell'art. 2379 c.c. relativo alla nullità delle delibere assembleari con le quali era stato deciso di ripianare il debito della società mediante la rinuncia da parte dei soci al TFR ed al compenso per le ore di lavoro straordinario; tali delibere infatti erano lesive non solo dell'interesse dei singoli soci, ma anche di quello di carattere generale che la società non disponesse unilateralmente dei diritti di esclusiva spettanza dei soci. La circostanza che il giudice avesse rilevato d'ufficio la nullità delle delibere non si poneva in contrasto col principio della domanda, ex art. 99 e 112 CPC, posto che la richiesta del ricorrente conteneva in sé l'implicita contestazione dell'applicabilità delle decisioni assembleari. La contestazione della contraddittorietà della decisione (perché il primo giudice avrebbe deciso la causa sull'erroneo presupposto che la società avesse disconosciuto la spettanza del TFR) non evidenziava profili che potessero condurre alla riforma della sentenza; ciò valeva anche per le altre censure, in quanto la nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto assorbiva sia la questione della validità ed efficacia della delibera nei confronti del socio dissenziente, sia l'altra questione relativa alla unilaterale disposizione da parte della cooperativa delle somme accantonate per il TFR e dei compensi per lavoro straordinario; infatti, stante, l'invalidità dell'atto di disposizione unilaterale, solo la partecipazione alla delibera assembleare e, la espressa accettazione del socio interessato poteva tendere valida ed efficace l'atto di disposizione di tali diritti, non ostando il disposto dell'art. 2113 c.c., che contemplava solo diritti derivanti da disposizioni inderogabili.

L'appellato aveva chiesto, in via incidentale, che non venisse ritenuta valida la rinuncia anche nel caso di sua partecipazione alle delibere assembleari e di sua adesione a tale atto di disposizione; in subordine aveva eccepito di non avere partecipato alla assemblea dei soci del 12/3/97 e quindi chiedeva il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario; oggetto di quella delibera, perché egli non aveva espressamente aderito alla rinuncia di questo diritto.

Rilevava in proposito la Corte che solo la richiesta subordinata poteva essere accolta, in quanto non si trattava di diritti derivanti da disposizioni inderogabili e quindi indisponibili, per i quali l'art. 2113 c.c. sanciva l'invalidità della rinuncia, come si desumeva anche dalla prescrittibilità del diritto ex art. 2948 n. 5 c.c. e dalla riconosciuta validità delle c. d. clausole di decadenza; la circostanza che l'indennità di fine rapporto fosse prevista dall'art. 2120 c.c. non mutava i termini della questione, non comportando tale previsione il carattere inderogabile della disposizione. Né la inderogabilità potrebbe essere desunta dall'esistenza del diritto del coniuge ad una quota pari al 40% del TFR, ex art. 12 l. n. 898/70, in quanto

questa disposizione si riferiva all'indennità in concreto erogata. In punto di fatto l'appellato non aveva in effetti partecipato all'assemblea del 12/3/97, non avendo più alcun interesse alla rinuncia al compenso per lavoro straordinario (che secondo l'assunto sarebbe stata fatta per coprire i debiti sociali e consentire la difesa del posto di lavoro) dopo la cessazione della sua qualità di socio, avvenuta in data 30/11/96; peraltro l'esistenza di un socio omonimo non era mai stata contestata dalla società appellante, che non aveva nemmeno mosso rilievo alcuno al disconoscimento della firma dell'appellato in calce al verbale di detta assemblea. Non avendovi rinunciato, l'appellato aveva diritto al pagamento della somma di L. 4.693.081, quale retribuzione del lavoro straordinario per gli anni 1995-96, oltre accessori. Entro questo limite doveva essere riformata la sentenza impugnata.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la società cooperativa Im., fondato su quattro motivi. Resiste Gi. Sm. con controricorso e ricorso incidentale, fondato su due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 25, 1° comma D.L.C.P.S. n. 1577/47 (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente principale che la domanda di Gi. Sm. in quanto relativa a diritti discendenti dal contratto sociale è inammissibile, perché devoluta "all'assessorato regionale della cooperazione..." come previsto dall'art. 37 dello statuto e relative modifiche del 31/10/92.

Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2516, 2377 e 2379 c.c. (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente principale che le delibere in questione mirano al mantenimento del rapporto societario ed alla conservazione del posto di lavoro e quindi alla tutela di un interesse generale della cooperativa che trascende quello del singolo; tutti i soci, compreso l'attuale resistente, hanno nel tempo fruito degli utili di bilancio e dei benefici derivanti dalle disposizioni sociali e hanno contribuito a determinare quelle perdite di bilancio, coperte poi con le delibere in esame. La eventuale invalidità delle deliberazioni assembleari ex art. 2379 c.c. ricorre solo se le stesse contrastino con norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio (Cass. n. 3457/99).

I soci della cooperativa si sono trovati nella alternativa di coprire subito le perdite con capitale proprio, oppure di ricorrere all'artificio contabile della rinuncia alla quota di TFR maturata, alla 14° mensilità ed allo straordinario, da iscrivere subito in bilancio come poste contabili per la approvazione del bilancio in pareggio, salvo poi ad effettuare l'operazione effettiva dei conteggi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Gi. Sm. ha regolarmente partecipato alle assemblee, sottoscrivendo i verbali che hanno deciso il ripianamento dei debiti e quindi ha validamente rinunciato ai suoi crediti, essendo gli stessi diritti disponibili; peraltro egli non ha mai impugnato le delibere sociali.

Lamentando, col terzo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente principale che il giudice d'appello ha affermato che la rinuncia è valida solo se il socio ha partecipato e aderito alla delibera, in contrasto con il principio secondo cui le delibere hanno efficacia vincolante anche per i soci dissenzienti (Cass. n. 8938/99).

Lamentando infine, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione della l. n. 297/82 (art. 360 n. 3 CPC), il medesimo ricorrente principale deduce che le rinunce sia al TFR, che allo straordinario sono perfettamente valide, perché le relative delibere sono state regolarmente approvate e non sono mai state impugunate, per cui gli organi societari si sono limitati ad applicarle, trattenendo le somme che sono dovute dal socio ed erogando la differenza. Su questo punto non è mai stata sollevata contestazione alcuna. Peraltro nessuna norma di legge pone limiti alla cessione delle retribuzioni; ai sensi dell'art. 1260 c.c. sono cedibili i crediti con carattere non strettamente personale o indisponibili per legge. Il diritto al TFR è disponibile, come è confermato dal fatto che è soggetto a prescrizione ex art. 2948 c.c. ed a maggior ragione è rinunciabile in considerazione del particolare rapporto societario e dell'interesse del mantenimento in vita della cooperativa e della conservazione del posto di lavoro.

2. - Lamentando errata applicazione dell'art. 2113 c.c. ed art. 12 bis l. n. 898/70 introdotto con la l. n. 74 del 6/3/87, art. 16, il ricorrente incidentale lamenta che il giudice d'appello ha sbagliato a ritenere che il TFR sia rinunciabile perché soggetto a prescrizione ex art. 2948 n. 5 CPC, in quanto sono invalide le rinunce che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge dei contratti o accordi collettivi concernenti rapporti di cui all'art. 409 CPC. Il TFR "deve ritenersi un diritto del prestatore di lavoro inderogabile", perché la prestazione è prevista dall'art. 2120 c.c. ed è indisponibile per una percentuale superiore al 70% ed "entro i limiti del 10% annuo degli aventi titolo"; inoltre è stata data una esecuzione irrazionale alla delibera del 3/5/96 che consentiva di ammortizzare la perdita conseguita con eventuali utili futuri ed occorrendo utilizzando il TFR spettante ai soci; tale delibera è nulla e priva di effetto perché non sono previsti i criteri di prelievo sul TFR, né il tempo della sua realizzazione; in ogni caso il lavoratore non poteva disporre del TFR essendo ancora in servizio e non avendo maturato il diritto alla liquidazione.

Infine la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 12 bis della l. n. 898/70 che assegna al coniuge il 40% del TFR anche in caso di divorzio, per cui il diritto è indisponibile in pari misura.

Lamentando, col secondo motivo violazione degli art. 91 e 92 CPC, deduce il ricorrente incidentale che il giudice d'appello seguendo il criterio della soccombenza avrebbe dovuto porre a carico della società le spese integrali di entrambi i gradi di giudizio.

3. - I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti; va rigettato il ricorso principale perché infondato, mentre va accolto il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo.

4. - In ordine al ricorso principale si osserva che il primo motivo è inammissibile, in quanto si limita a riproporre la eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva perché la questione sarebbe devoluta all'Assessorato regionale, ma non contiene alcuna censura in merito alle ragioni adottate dal giudice d'appello per il suo rigetto e cioè che quella competenza amministrativa è prevista solo per le delibere di messa in liquidazione della cooperativa e di devoluzione del patrimonio.

5. - Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente perché sono aspetti della medesima censura. In proposito si osserva che la Corte territoriale parte dalla affermazione che "il caso di specie... è riconducibile alla disciplina..., sulla nullità di cui all'art. 2379 c.c. "; aggiunge poi che la rilevazione d'ufficio di detta nullità da parte del primo giudice non contrasta con il principio della domanda (art. 99 CPC) e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 CPC) perché le richieste del ricorrente "contengono in sé l'implicita contestazione delle decisioni assembleari"; precisa che il problema della validità ed efficacia delle delibere nei confronti del socio dissenziente e della mancata impugnazione delle stesse è superato dalla "nullità" di quelle decisioni "per illiceità dell'oggetto", ma poi spiega che "stante l'invalidità dell'atto di disposizione unilaterale da parte della società dei diritti dei singoli soci, solo la partecipazione ed espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace l'atto di disposizione del TFR e dello straordinario, non ostandovi... l' art. 2113 c.c., che contempla esclusivamente i diritti derivanti da disposizioni inderogabili". Accerta quindi il giudice d'appello che Gi. Sm. ha partecipato alla delibera relativa al TFR, e quindi ha validamente disposto di quel diritto, e non a quella sul compenso per lavoro straordinario e quindi, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la cooperativa al pagamento dello straordinario per gli anni 1995-96.

La motivazione presenta delle incongruenze (in primo luogo perché la nullità della deliberazione ex art. 2379 c.c. può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 stesso codice e quindi è superato sia il principio della domanda che quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; in secondo luogo perché individua la nullità nella "illiceità dell'oggetto", ma poi fa riferimento al difetto del consenso dell'avente diritto e quindi al mancato accordo delle parti, che è causa di nullità ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, in relazione ai requisiti indicati dall'art. 1325 c.c.).

La decisione però è conforme a diritto e quindi va confermata; il trasferimento nelle casse della società, a copertura dei debiti accumulati in precedenza, di somme di pertinenza dei soci, nonché dei compensi dovuti per il lavoro straordinario non può che essere realizzato con atto negoziale, trattandosi della cessione di diritti soggettivi perfetti, purché gli stessi siano già maturati; la cessione negoziale dei crediti dei soci costituisce il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare che, preso atto di tale volontà negoziale, porta quei crediti come posta attiva per chiudere il bilancio in pareggio; ovviamente nessun rilievo ha il fatto che le due manifestazioni di volontà (di cessione dei crediti e di approvazione del bilancio) siano eventualmente contestuali, perché quello che conta è la natura dell'atto posto in essere; inapplicabili al caso di specie sono i principi di diritto dettati con la sentenza n. 8938 del 11/9/97, citata in ricorso, sulla efficacia vincolante nei confronti anche del socio dissenziente della delibera assembleare, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, non avendo l'assemblea alcun potere per disporre, con atto unilaterale, dei diritti soggettivi perfetti del singolo socio. E' quindi esatta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui "stante l'invalidità dell'atto di disposizione unilaterale dei diritti dei singoli soci, solo la partecipazione ed espressa accettazione del socio interessato può rendere valida ed efficace l'atto di disposizione del TFR e dello straordinario" (rectius, potrebbe renderlo efficace se detta disposizione riguardasse diritti perfetti già maturati, come sarà precisato in seguito con specifico riferimento alla delibera relativa alla cessione del TFR).

Da questa premessa discende che la deliberazione alla quale il socio non ha partecipato (relativa al conferimento del compenso per lavoro straordinario svolto in precedenza) è effettivamente nulla, non per illiceità ma per impossibilità dell'oggetto (sempre ai sensi dell'art. 2379 c.c.) essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, oppure obbligarlo alla cessione del suo diritto. Da questa diversa motivazione deriva in ogni caso la nullità della delibera, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. espressamente citato dalla norma in esame, con la conseguenza che la decisione sul punto deve essere confermata. Questi due motivi di ricorso vanno quindi disattesi.

6. Il quarto motivo è infondato sia per quanto detto in precedenza, non potendo la società disporre dei diritti soggettivi dei singoli soci, sia per quanto ora si dirà in ordine al primo motivo del ricorso incidentale.

Fra le varie censure proposte con questo mezzo di impugnazione, assorbente è l'ultima sulla indisponibilità del diritto al TFR, perché non ancora maturato. In proposito si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. n. 12548 del 14/12/98).

Il medesimo principio è applicabile anche per la liquidazione dei TFR in favore del socio lavoratore di una cooperativa, in virtù dell'equiparazione della sua posizione a quella del lavoratore subordinato di cui all'art. 24 l. n. 196 del 24/6/97.

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione (che sarebbe stato effettuato la partecipazione alla deliberazione dell'assemblea e la sottoscrizione del relativo verbale) assorbe ogni

altra censura: ai fini della legittimità e validità della rinuncia, infatti, non basta l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c. in relazione all'art. 1325 c.c.

L'acquisizione del TFR da parte della cooperativa non può derivare né da un atto unilaterale (la delibera assembleare cioè che imponga ai soci dalla cooperativa la rinuncia al trattamento di fine rapporto) né da una cessione, convenzionale, prima della maturazione del diritto, stante la nullità del negozio per mancanza dell'oggetto. Ne deriva l'infondatezza, anche sotto questo profilo, del quarto motivo del ricorso principale e la fondatezza invece del primo motivo di quello incidentale, restando così assorbito il secondo.

Il ricorso principale va quindi rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo. Pertanto la sentenza va cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Catania, il quale darà applicazione ai principi di diritto di cui al precedente punto n. 6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania.